SS1G-BF - Scuola Secondaria di I grado Statale "Battisti - Ferraris"

*Plesso Battisti-Ferraris: Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) - Plesso Cosmai - Corso Sergio Cosmai - 76011 Bisceglie (BT) - Tel. e fax: +39 080 3924427; e-mail: bamm29100t@istruzione.it- e-mail PEC: bamm29100t@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.battisti-ferraris.edu.it/ Codice Meccanografico: **BAMM29100T** - Codice Fiscale: **92069490727** Codice Univoco Ufficio **UFNOTZ***

Bisceglie (vedi segnatura)

Protocollo (vedi segnatura) Prot. 8128 del 16..12.2022

A:
Sito WEB di Istituto
https://www.battisti-ferraris.edu.it/
Amministrazione trasparente
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SM27745

Cyberbullismo (bullismo informatico)

Sommario

Il quadro normativo generale 2
Modalità delle azioni offensive del cyberbullismo 2
Rilievo penalistico degli abusi del cyberbullismo 2
Cyberstalking 2
Iniziative attivate dal MIUR in ambito scolastico 2
Definizione giuridica del fenomeno del cyberbullismo 3
Differenza tra il fenomeno del bullismo (tradizionale) e quello del cyberbullismo (o bullismo informatico) 3
Soggetti e azioni 3
Misure organizzative di Sistema (art. 3, comma 1) 3
Misure di intervento affidate al Ministero (art. 4, comma 1) 4
Misure di intervento affidate agli Uffici scolastici regionali (art. 4, comma 4) 4
Misure di intervento affidate ai Servizi territoriali (art. 4, comma 6) 4
Misure di intervento affidate alle scuole (art. 4, commi 3 e 5 - art. 5, comma 2) 4
Obbligo di denuncia versus attivazione di adeguate azioni a carattere educativo 4
Misure di intervento affidate al Garante della Privacy (art. 2, comma 2) 5
Misure di intervento affidate alla Polizia postale e delle comunicazioni (art. 6, comma 1) 5
Misure di intervento affidate alle Questure (art. 7) 5
Finanziamenti (art. 6, comma 2) 5
Iniziative della famiglia (art. 2) 5
Riferimenti storici nel comparto scuola 5

Il quadro normativo generale

*La **legge n. 71 del 29 maggio 2017**, in vigore dal 18 giugno 2017, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".*
*Il provvedimento normativo, a conclusione dell'esame di varie proposte di iniziativa parlamentare (assorbite in unico testo), è nato dalla consapevolezza di dover apprestare una tutela per la prevenzione e il contrasto di un **fenomeno aggravatosi con velocità di diffusione** e **causazione di eventi anche tragici**, in relazione al **crescente utilizzo dei mezzi di comunicazione on line** da parte di giovani e preadolescenti.*
*La relazione di accompagnamento al primo DDL rammenta come la gravità del fenomeno fosse notoria anche oltre i confini nazionali, tanto che **la Commissione Europea aveva istituito** la **giornata Safer internet day**, nonché un tavolo per la promozione di un utilizzo sicuro e responsabile dei nuovi media tra i più giovani, anche ai sensi della decisione 1351/2008/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 16 dicembre 2008.*

Modalità delle azioni offensive del cyberbullismo

Erano state statisticamente rilevate numerose modalità di azioni offensive:

- *furto di e-mail*
- *furto di profili*
- ***furto di identità digitale o di messaggi privati per poi renderli pubblici***
- ***invio di sms/mms/e-mail aggressivi e minacciosi***
- ***creazione di gruppi «contro» su social network per prendere di mira qualcuno***
- ***diffusione di foto e immagini denigratorie o intim**e senza il consenso della vittima*
- ***divulgazione di notizie false e denigratorie sul soggetto da colpire**, sovente con l'innescarsi di una **dinamica di «branco» per cui uno comincia e gli altri convergono con i loro contributi, convinti peraltro di mantenere l'anonimato attraverso i nickname**.*

*Rispetto ad un testo originariamente approvato, il legislatore italiano ha inteso **disciplinare il problema del solo bullismo informatico** con **strumenti prevalentemente educativi** basati, **più e prima che su sanzioni, sull'informazione e sulla diffusione di una maggiore consapevolezza tra gli adolescenti della gravità di comportamenti spesso assunti con leggerezza**, nonché circoscrivendo l'ambito soggettivo delle previste forme giuridiche di tutela ai minorenni ultra quattordicenni.*

La legge si colloca dentro un panorama normativo interno e comunitario preesistente, quale:

- *il **D.lgs. n. 70 del 9 aprile 2003** con il quale l'Italia ha recepito la direttiva CE 2000/31 in materia di servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;*
- *il **Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196**;*
- *il **Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che ha abrogato la direttiva CE 95/46/ (regolamento generale sulla protezione dei dati).*

Rilievo penalistico degli abusi del cyberbullismo

*Il legislatore italiano, prima del 2017, aveva già attribuito **rilievo penalistico a determinati abusi**, novellando una fattispecie del codice penale in cui è contemplata la parola "telefono" (reato di **molestia** o **disturbo alla persona** ex art. 660 c.p.). La Corte di Cassazione aveva affermato la **configurabilità del reato nel caso di sms spediti al destinatario "col mezzo telefono"**, specie se reiterati, in quanto condotta di natura invasiva dell'altrui serenità.*

Cyberstalking

*Un primo passo in tema di **atti persecutori commessi "attraverso strumenti informatici o telematici"** (cd. cyber stalking) era avvenuto con l'emanazione del D.L. n. 93/2013, convertito dalla L. n. 119/2013, il cui art.1, tra l'altro, ha aggiunto una ulteriore aggravante al comma 2 dell'art. 612 bis c.p. (reato di atti persecutori).*

Iniziative attivate dal MIUR in ambito scolastico

Nel comparto scolastico già in precedenza erano attive nelle aree territoriali talune iniziative intraprese dal MIUR, quali:

- *gli **Osservatori regionali permanenti sul bullismo**, istituiti presso gli Uffici scolastici regionali con la direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007;*
- *il **portale URP social**;*
- *il **progetto «Generazioni connesse»** sull'utilizzo sicuro dei nuovi media, cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dal MIUR, con la collaborazione di **Save the Children Italia**, di **Telefono Azzurro**, del **Ministero dell'interno - Ufficio di Polizia postale e delle comunicazioni**, **dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza**, della **Cooperativa E. D.I.** e del **Movimento difesa del cittadino**;*

- *il **progetto Tabby** (Threat Assessment of Bullying Behavior: valutazione della minaccia di cyberbullismo nei giovani), nel quadro del **programma Daphne III** e nell'ambito della **programmazione europea 2007-2013**.*

In sede di conversione in legge al Senato del D.L. n. 104/2013 (L. 8 novembre 2013, n. 128), denominato «L'istruzione riparte», il Governo aveva poi accolto un ordine del giorno che proponeva la necessità di sostenere un intervento di specifica formazione del personale scolastico, a partire dalla secondaria di primo grado.

Definizione giuridica del fenomeno del cyberbullismo

L'impianto definitorio della legge - La legge procede, innanzitutto, ad una definizione giuridica del fenomeno del cyberbullismo, quale ambito oggettivo delle azioni di prevenzione e di contrasto. A tal riguardo, il co. 2, art. 1 usa la seguente espressione definitoria:

*"**qualunque forma** di*

- *pressione*
- *aggressione*
- *molestia*
- *ricatto*
- *ingiuria*
- *denigrazione*
- *diffamazione*
- *furto d'identità*
- *alterazione*
- *acquisizione illecita*
- *manipolazione*
- *trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni*

realizzata per via telematica, nonché

- ***la diffusione di contenuti on line aventi** ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di **isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo**".*

Differenza tra il fenomeno del bullismo (tradizionale) e quello del cyberbullismo (o bullismo informatico)

*La **principale differenza** o soglia di discrimine - rilevante a fini giuridici - **tra il fenomeno del bullismo (tradizionale) e quello del cyberbullismo (o bullismo informatico)**, **attiene essenzialmente alle modalità di espressione della condotta illecita**.*

*Il cyberbullismo, infatti, è così denominato in quanto si manifesta attraverso l'uso di mezzi di comunicazione, in epoca moderna agevolato da sviluppo e diffusione progressivi delle nuove tecnologie. In altre parole, la condotta illecita aggressiva, **anziché attraverso forme di prepotenza o di violenza individuale o di gruppo, si impone sulla vittima e in danno della stessa attraverso abilità e competenze acquisite nelle nuove tecnologie**, cioè **attraverso l'uso del pc, di smartphone e di altri dispositivi di comunicazione**, con l'intento prevalente - perseguito mediante messaggi, divulgazione di informazioni o di riprese video - **di umiliare la dignità, di molestare, di danneggiare, di svalutare e isolare, di disprezzare un altra persona o un gruppo di persone prese di mira**.*

Soggetti e azioni

*La legge delinea e persegue (art. 1, comma 1) una "**strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti**, **sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti**, **assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.***

La lettura del testo integrale permette di cogliere, nella struttura dell'articolato, il seguente insieme di aspetti ed elementi che compongono l'ordito dell'introdotta tutela giuridica.

Misure organizzative di Sistema (art. 3, comma 1)

*Presso la **Presidenza del Consiglio dei ministri** è costituito un **tavolo tecnico - coordinato dal MIUR** - per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del MIUR, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.*

*Il **tavolo tecnico** redige un **Piano di azione integrato**, nel **rispetto delle direttive europee in materia** e nell'ambito del **programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008**, e **realizza un sistema di raccolta di dati** finalizzato al **monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni** e, anche avvalendosi della*

*collaborazione con la **Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia**, al **controllo dei contenuti per la tutela dei minori.***

Misure di intervento affidate al Ministero (art. 4, comma 1)

*Il **Ministero dell'Istruzione**, sentito il **Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, adotta Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole**, anche avvalendosi della collaborazione della **Polizia postale e delle comunicazioni**, e provvede al loro **aggiornamento con cadenza biennale**. Le linee di orientamento, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019:*

- *la **formazione del personale scolastico**, prevedendo la **partecipazione di un proprio referente** per ogni autonomia scolastica;*
- *la **promozione di un ruolo attivo degli studenti**, **nonché di ex studenti** che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di **peer education**, nella **prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo** nelle scuole;*
- *la previsione di **misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti**;*
- *un **efficace sistema di governance diretto dal MIUR**.*

Misure di intervento affidate agli Uffici scolastici regionali (art. 4, comma 4)

*Gli **Uffici scolastici regionali** promuovono la pubblicazione di **bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse** elaborati da **reti di scuole**, in collaborazione con*

- *i **servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia***
- *le **Prefetture** - **Uffici territoriali del Governo***
- *gli **Enti locali***
- *i **servizi territoriali***
- *le **Forze di polizia***
- *le **associazioni ed enti***

*per promuovere sul territorio **azioni integrate***

- ***di contrasto del cyberbullismo***
- ***di educazione alla legalità***
- *per **favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto***
- *per agevolare e valorizzare il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.*

*I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel **sito internet istituzionale degli Uffici scolastici regionali**, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.*

Misure di intervento affidate ai Servizi territoriali (art. 4, comma 6)

*I Servizi sul territorio, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità di legge, promuovono **progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo**, nonché a **rieducare**, anche **attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale**, i minori artefici di tali condotte.*

Misure di intervento affidate alle scuole (art. 4, commi 3 e 5 - art. 5, comma 2)

*Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, **individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative**, anche avvalendosi della collaborazione delle **Forze di polizia** nonché delle **associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio**.*

*I **regolamenti delle istituzioni scolastiche**, il Regolamento di cui al d.P.R. n. 249/1998 e succ. modificazioni (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), ed il **patto educativo di corresponsabilità** di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249/1998, sono **integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo** e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.*

*Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 107/2015 (Buona Scuola), le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, **promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche**, quale **elemento trasversale alle diverse discipline curricolari**, anche mediante la **realizzazione di attività progettuali aventi carattere di continuità** tra i diversi gradi di istruzione, o di **progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti**.*

Obbligo di denuncia versus attivazione di adeguate azioni a carattere educativo

Salvo che il fatto costituisca reato**, il **dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti**, e **attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Misure di intervento affidate al Garante della Privacy (art. 2, comma 2)

***Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di rimozione o blocco, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro 48 ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media**, **l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali**, il quale, **entro 48 ore dal ricevimento della richiesta**, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice della privacy).*

*Nel **sito del Garante** si può rinvenire il **modello per la segnalazione e il reclamo** (Doc-Web: 6732688 del 23.8.2017), da inviare all'indirizzo e-mail **cyberbullismo@gpdp.it**. Il modello riporta una sezione in cui inserire i dati anagrafici, quindi la segnalazione dell'episodio di cyberbullismo, relativamente alla quale vano indicati i seguenti comportamenti: pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati, ovvero diffusione di contenuti on line allo scopo intenzionale e predominante di isolare il minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.*

Misure di intervento affidate alla Polizia postale e delle comunicazioni (art. 6, comma 1)

*La polizia postale relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico sugli **esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo**. La **relazione** è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo n. 82/2005.*

Misure di intervento affidate alle Questure (art. 7)

*I questori, fino a **quando non è proposta querela** o **quando non è presentata denuncia per taluno dei reati** di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), commessi mediante la rete internet da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, possono applicare la **procedura di ammonimento** di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con modific. dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e successive modificazioni (**la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento** nei confronti dell'autore della condotta. **La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore**. Il **questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti**, ove ritenga fondata l'istanza **ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento**, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. **Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito**).*

*Ai fini dell'ammonimento il **questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale**. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.*

Finanziamenti (art. 6, comma 2)

Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

Iniziative della famiglia (art. 2)

*Ciascun minore ultraquattordicenne, e ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore **che abbia subito atti persecutori**, **può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media una istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco** di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, **previa conservazione dei dati originali**, anche qualora le condotte non integrino le fattispecie previste dall'art. 167 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), ovvero da altre norme incriminatrici.*

Qualora, entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato d.lgs. n. 196/2003.

Riferimenti storici nel comparto scuola

Durante il lungo cammino ordinamentale che ha condotto al varo della legge n. 71/2017 sono state registrate, nel comparto scolastico, le seguenti tappe.

- ***Direttiva P.I. n. 5843/a3 dell'ottobre 2006***

  *Le indicazioni e gli orientamenti suggeriti con la direttiva si muovono sul percorso intrapreso da tante scuole che **hanno realizzato e realizzano esperienze eccellenti**, **evidenziando sensibilità per i bisogni dei giovani** e **degli adulti**, **impegno nell'innovazione e nella ricerca didattica**, **capacità di affrontare fenomeni complessi e di difficile soluzione**. L'ipotesi perseguita è che **la scuola diventi una comunità in cui si cresce sul piano umano e culturale**, si fa **esperienza di convivenza civile e solidarietà, di inclusione nel rispetto delle singole individualità** e delle tante storie personali. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia e della pluralità delle sue*

forme, ***promuovono tutte le condizioni per far sì che la legalità e la democrazia siano una pratica diffusa nella comunità scolastica*** *e nei processi di apprendimento, con l'obiettivo "...di formare cittadini e cittadine* ***solidali e responsabili****,* ***aperti alle altre culture e liberi di esprimere sentimenti, emozioni e attese, capaci di gestire conflittualità e incertezza****, e di operare scelte ed assumere decisioni autonome agendo responsabilmente per l'affermazione dei valori di libertà e giustizia".* ***L'educazione alla legalità*** *- che è l'obiettivo prioritario dell'educazione alla cittadinanza - può assumere molteplici forme e una pluralità di aspetti, che vanno* ***dall'associazione di volontariato, al gruppo sportivo d'istituto, alle attività teatrali, dall'apertura degli spazi della scuola di pomeriggio, alla scrittura condivisa del Regolamento d'istituto ispirato ai principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.***

- ***Direttiva P.I. n. 16 del febbraio 2007***

  Le Linee di indirizzo generali per la prevenzione e la lotta al bullismo prendono atto che ***la scuola, essendo il terminale su cui convergono tensioni e dinamiche che hanno origine complessa nel sistema sociale****, ivi compreso il fenomeno del bullismo,* ***rappresenta una risorsa fondamentale****, essendo* ***l'istituzione preposta a mantenere un contatto non episodico ed eticamente strutturato con i giovani****. Suggeriscono di avere consapevolezza* ***che la prevenzione ed il contrasto al bullismo sono azioni "di sistema"****, da ricondurre nell'ambito del quadro complessivo di interventi e di attività generali.* ***Il problema del bullismo si configura come un fenomeno estremamente complesso****,* ***non riducibile alla sola condotta di singoli (bambini, ragazzi preadolescenti e adolescenti, maschi e femmine), ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme****.* ***Tra i coetanei, infatti, il fenomeno spesso si diffonde grazie a dinamiche di gruppo, soprattutto in presenza di atteggiamenti di tacita accettazione delle prepotenze, o di rinuncia a contrastare attivamente le sopraffazioni ai danni dei più deboli****.* ***Il bullismo troppo spesso viene confuso o omologato ad altre tipologie di comportamenti, dai quali va distinto, e che configurano dei veri e propri reati (ad esempio discriminazione, microcriminalità, vandalismo, furti, etc.)****. Il termine italiano "bullismo" è la traduzione letterale di "bullying", parola inglese comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale,* ***che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi****. Il comportamento del bullo è* ***un tipo di azione continuativa e persistente*** *che* ***mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno****. La* ***modalità diretta*** *si manifesta in* ***prepotenze fisiche e/o verbali****. La* ***forma indiretta*** *di prevaricazione riguarda* ***una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi, e altre modalità definite di "cyberbullying****", inteso quest'ultimo come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche. Le Linee di indirizzo richiamano l'attenzione sulla materia delle* ***sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti****. L'entrata in vigore dello* ***Statuto delle Studentesse e degli Studenti (il d.P.R. 24.6.1998, n. 249)*** *ha consentito di* ***superare un modello sanzionatorio di natura esclusivamente repressivo-punitiva, quale era delineato dal previgente Regio Decreto n. 653 del 1925****, introducendo un nuovo sistema ispirato al* ***principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura "riparatoria - risarcitoria".*** *Si afferma il principio innovativo per cui la* ***sanzione irrogata, anziché orientarsi ad "espellere" lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte****. In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri* ***non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a "riparare" il danno arrecato****.* ***Lo strumento disciplinare si colloca, dunque, in uno spazio intermedio fra l'essenziale momento di formazione/prevenzione e quello del ricorso all'autorità giudiziaria****,* ***per fatti di tale gravità da non poter essere risolti con strumenti di natura educativa****. In ambito scolastico, infatti, la misura disciplinare, oltre ad un valore sanzionatorio, ha prima di tutto una funzione educativa. Per assolvere a tale funzione le procedure disciplinari devono essere contrassegnate da una* ***specifica attenzione alla certezza ed alla tempestività degli interventi****. Il dPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti) prevede all'art. 4 che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare. Sussiste, pertanto, l'esigenza che tali regolamenti affrontino le questioni connesse con il bullismo con specifica attenzione e severità, prevedendo da un lato* ***procedure snelle ed efficaci****, e dall'altro una* ***variegata gamma di misure sanzionatorie****, nel rispetto del* ***principio di proporzionalità tra sanzione irrogabile ed infrazione disciplinare commessa****.*

- ***Direttiva n. 5393 del marzo 2007:***

  La direttiva ricorda che, ***dovendosi contrastare con ogni mezzo e in ogni sede qualunque atto di violenza che dovesse verificarsi nelle istituzioni scolastiche****,* ***sia esso ascrivibile a docenti, alunni o genitori e parenti*** *di questi ultimi, ed essendo in tali evenienze* ***anche lo Stato qualificabile come parte offesa****, si rende necessario chiedere alle sedi dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competenti* ***la costituzione di parte civile da parte del Ministero della P.I.****. Le vigenti disposizioni (legge n. 3/1991) prevedono che la costituzione di parte civile deve essere* ***autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri****.* ***La relativa richiesta è peraltro competenza esclusiva dell'Amministrazione centrale, e non può essere avanzata dai titolari degli organi periferici****. Ciò comporta che ogni evento cui si ricolleghi l'attivazione della specifica procedura* ***deve essere tempestivamente portato a conoscenza del MIUR****, adeguatamente istruito con l'acquisizione,* ***anche mediante immediato accertamento ispettivo****, di* ***ogni utile elemento di fatto e di diritto che connota la singola fattispecie****. La direttiva ricorda che gli episodi che configurano ipotesi* ***penalmente rilevanti****, oltre che essere oggetto di accertamenti ispettivi,* ***dovranno anche costituire oggetto di immediata informativa sia alla Procure della Repubblica che alle Procure regionali della Corte dei conti.***

- ***Nota prot. n. 2546 del 23.05.2007***

  La nota segnala l'avvenuta costituzione del Comitato Nazionale "Scuola e Legalità", con il compito di trasformare gli obiettivi strategici enunciati nelle Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità (Direttiva Ministeriale del 16 ottobre 2006) in un piano operativo capace di attivare la collaborazione interistituzionale e l'interazione con tutte le associazioni e le agenzie formative impegnate nella lotta all'illegalità.

- ***Documento MIUR dell'aprile 2015***

  Il Documento reca le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

- ***Note MIUR prot. n. 2519/2015 e prot. n. 16367/2015***

  Il MIUR segnala che intende promuovere una riorganizzazione degli Osservatori Regionali Permanenti sul Bullismo, attivi presso gli Uffici Scolastici Regionali.

- ***Decreto Dipartimentale n. 1140 dell'ottobre 2015***

  Il decreto costituisce un apposito Gruppo di lavoro.

- ***Documento MIUR dell'ottobre 2017***

  Il documento dirama le Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione.

- ***Documento MIUR dell'ottobre 2017***

  documento recante Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, dettagliando riferimenti operativi.

- ***Nota MIUR prot. n. 5515 dell'ottobre 2017***

  Con riferimento al sito www.noisiamopari.it e al sito www.generazioniconnesse.it, rende noto che all'interno della piattaforma troveranno spazio materiali didattici e strumenti informativi di scambio e di supporto, con l'obiettivo di svolgere un'azione capillare di informazione sui temi dell'educazione al rispetto reciproco e delle pari opportunità. Ricorda, altresì, che il comma 16 dell'art. 1 della L. 107/2015 prevede che il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) elaborato dalle istituzioni scolastiche autonome "...assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del d.l. 14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.10.2013, n. 11".

- ***Nota MI prot. 482 del 18.02 2021 e Documento Linee di Orientamento 2021***

  Circolare 103 del 9 marzo 2021 prot. 1268 *- Rispetto alla versione precedente del 2017 le nuove Linee Guida si soffermano sui seguenti aspetti:*

  - ***Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare*** *i fenomeni del bullismo e cyberbullismo:*
  - ***Focus sul Progetto SIC*** *Safer Internet Centre-**Generazioni Connesse**;*
  - *Analisi degli aspetti relativi alla **formazione in modalità e-learning dei docenti referenti** della **Piattaforma ELISA - E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo**;*
  - *Indicazioni di **procedure operative** per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in "prioritarie" e "consigliate";*
  - *Possibili **modelli di prevenzione su più livelli** (universale-selettiva e indicata) ed esempi di implementazione degli stessi;*
  - *Invito a costituire **Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l'Emergenza)** a livello scolastico e territoriale, **integrati all'occorrenza da figure specialistiche di riferimento**, ricorrendo ad eventuali **reti di scopo**;*
  - *Suggerimenti di **protocolli d'intervento per un primo esame dei casi d'emergenza**;*
  - *Ricognizione delle **iniziative e impegni degli organi collegiali** e del **personale sc**olastico;*
  - ***Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali** in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell'altro;*
  - *Appendice con **modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio** ad altri organi competenti*

Acknowledgment:

- *Dr. Sergio AURIEMMA Magistrato della Corte dei Conti*
- *Dirigente Scolastico. Dr.ssa Filomena DI RELLA*

Dirigente Scolastico
Domenico COSMAI

DOMENICO COSMAI
18.12.2022
13:01:56
GMT+01:00

Dr. Domenico Cosmai